

ACCORDO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL COMUNE DI CATTOLICA DA PARTE DELL'UNIONE DELLA VALCONCA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004

L'anno Duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del comune di Cattolica

PREMESSO CHE

- L'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004 n. 311 recita testualmente: ““I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza””;
- ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione legislativa, appare necessario definire criteri di massima finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, nonché garantire le esigenze funzionali e gli interessi istituzionali delle amministrazioni interessate;
- L'Unione della Valconca non dispone al momento del Comandante della Polizia Municipale e, quindi, nelle more dell'organizzazione del servizio, ha necessità di ricorrere a prestazioni professionali avvalendosi di personale di altri comuni;

TRA

L'Unione della Valconca, Provincia di Rimini, con sede in:
Morciano di Romagna, Via Colombari, 2 codice Fiscale 91050550408,
rappresentata da _____

E

Il Comune di Cattolica. Provincia di Rimini, con sede in:
Cattolica, Piazza Roosevelt, 5 Prtita IVA e Codice Fiscale 00343840401,
rappresentata da _____

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

**art. 1
finalità**

Il presente accordo è finalizzato all'utilizzo da parte dell'Unione della Valconca (da ora Unione) del personale dipendente di ruolo del Comune di Cattolica (da ora Comune), ai sensi e per effetto dell'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004 n. 311.

Il Comune autorizza il proprio dipendente a stipulare contratto di lavoro subordinato a tempo parziale con l'Unione della Valconca, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti successivi.

**art. 2
articolazione della prestazione lavorativa**

Le prestazioni del personale del Comune presso l'Unione dovranno avere durata tale da non superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 48 ore settimanali,

comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e andranno effettuate al di fuori del normale orario di lavoro stabilito dal Comune per il proprio personale.

Il Comune, prestando il proprio assenso all'utilizzo del personale assegnato, si impegna a garantire, su segnalazione del dipendente interessato al proprio referente, la flessibilità organizzativa necessaria a far fronte a particolari esigenze dell'Unione;

L'Unione si impegna a trasmettere al Comune, su richiesta, il report dell'orario svolto dal dipendente presso la propria sede;

L'Unione si impegna a riconoscere al Comune la priorità nell'utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente in caso di insorgenza di particolari esigenze in entrambi gli Enti;

art. 3 ferie e riposi giornalieri e settimanali

Il Comune e l'Unione si impegnano a garantire, nell'articolazione dei rispettivi orari di lavoro, il periodo di riposo giornaliero e settimanale stabilito dalle norme vigenti.

Il Comune e l'Unione concordano che il personale utilizzato da entrambi gli Enti dovrà usufruire delle ferie annuali nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionate.

art. 4 trattamento economico

Il trattamento economico, spettante al dipendente del Comune utilizzato dall'Unione, sarà oggetto di apposito contratto individuale di lavoro da stipularsi a norma della legislazione e dei CCNL di settore nel tempo vigenti.

L'Unione si impegna a liquidare al dipendente il dovuto alle scadenze stabilite e ad effettuare le trattenute di legge, nonché ogni altro adempimento previsto in materia fiscale e contributiva.

art. 5 durata dell'accordo

la durata dell'accordo viene stabilita dalle parti

art. 6 possibilità di recesso

Il recesso da parte di una delle due amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà della competente Giunta.

In caso di recesso le parti stabiliscono fin da ora che i relativi effetti si produrranno solamente decorsi dieci giorni dalla comunicazione della relativa volontà, al fine di garantire un congruo periodo di preavviso.

art. 7 forme di consultazione

Ogni qualvolta si renda necessario consultarsi per gli adempimenti organizzativi relativi alla gestione del personale oggetto del presente accordo, il rappresentante legale dell'Ente interessato o

un suo incaricato, convoca e presiede una Conferenza di servizi con il rappresentante legale, o un suo incaricato, dell'altro Ente.

art. 8
clausola compromissoria

Le controversie che potrebbero sorgere tra le parti contraenti, relativamente al presente atto, vengono deferite all'autorità giudiziaria competente.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Per il Comune di Cattolica

Per l'Unione della Valconca